

N. 3 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.

L'anno	2023	il giorno	27	del mese	aprile	alle ore	18.30
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di prima convocazione,

Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	
2	A	MORA ANDREA	X	
3	C	TORTI EMANUELE	X	
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO	X	
8	C	ANASTASI INES		X giust.
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			10	1

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Massimo Equizi

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 27/04/2023

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D. Lgs. n.360/1998 e s.m.i. è stata istituita, a decorrere dal 01 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale comunale IRPEF);
- nella relazione governativa al predetto decreto si afferma che l'addizionale in oggetto "deve essere basata essenzialmente su un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo Stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune), variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore";
- l'art.1, comma 3, D. Lgs. citato dispone che i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale predetta con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Interno; la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1 c. 142 lett. a) della L. 296 del 27/12/2006, che prevede che "..... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.....";

Richiamato l'art. 1 c. 11 del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che ha ripristinato a partire dal 01/01/2012 la possibilità di incrementare l'addizionale fino allo 0,8%;

Vista la Legge di Stabilità 2019 (Legge 145/2018) che non reitera il blocco delle aliquote e considerato che di conseguenza i Comuni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 1 del 26/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si deliberò di confermare per l'anno 2022 l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,3 punti percentuali e che non era dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non superava l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

Ritenuto di confermare e quindi determinare per l'anno 2023 l'aliquota dell'addizionale IRPEF già determinata per l'anno 2022 nella misura dello 0,3%, confermando altresì una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.....”;

- l'art. 14 comma 8 del D.L. 23/2011 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del D.lgs 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate comunali sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Richiamato l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Dato atto che la presente deliberazione costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 04/04/2023, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,3%;
2. di confermare anche per l'anno 2023 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs. N. 267/2000;
4. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Giorgio di Lomellina.

Successivamente, con voti favorevoli n. 7 e n. 3 contrari (Chiabrera, Muffa, Tedesco) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Comune di San Giorgio di Lomellina
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD
OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto la conferma dell'addizionale comunale Irpef che prevede :

1. di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,3%;
2. di confermare anche per l'anno 2023 che l'addizionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di € 5.000,00 (cinquemila);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la conferma dell'addizionale comunale all'Irpef 2023;

San Giorgio di Lomellina , 21/04/2023

Il Revisore

Dott. Massimo Somenzi



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA	
21 APR 2023	
Prot. n.	1678
Cat. 2	Class. M. Fasc.

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PARERE

Allegato alla delibera C.C. n. 3 del 27/04/2023

Proposta di deliberazione relativa a:

CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA prevista dall'art. 49 comma 2 della D. l.gs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 18/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Massimo Equizi)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. l.gs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 18/04/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Ilaria Rainoldi)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 4 MAG, 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Massimo Equizi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Equizi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 4 MAG, 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Equizi


